



# **COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA**

**PROVINCIA DI SASSARI**

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 30.06.2021*

## **INDICE**

**Articolo 1** Oggetto e finalità del regolamento

**Articolo 2** Deleghe

**Articolo 3** Luogo della celebrazione

**Articolo 4** Richiesta della celebrazione

**Articolo 5** Giornate ed orario della celebrazione

**Articolo 6** Organizzazione del servizio e del personale

**Articolo 7** Allestimento della sala e/o degli altri spazi

**Articolo 8** Prescrizioni per l'utilizzo

**Articolo 9** Matrimonio e unione civile con l'ausilio di un interprete

**Articolo 10** Matrimonio e unione civile su delega

**Articolo 11** Matrimonio e unione civile celebrato da cittadino delegato

**Articolo 12** Formalità preliminari alla celebrazione

**Articolo 13** Costo del servizio modalità' di pagamento e ripartizione dei proventi

**Articolo 14** Uso dello strumento pubblicitario

**Articolo 15** Disposizioni finali

**Articolo 16** Entrata in vigore

### **Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art.106 all'art.116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla L.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione comunale e si svolge nelle sale indicate dal presente regolamento all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore, o nei giorni ed orari da concordare con preavviso di almeno 30 giorni, al fine della programmazione degli atti di stato civile e della prenotazione degli spazi adibiti a luogo della celebrazione o costituzione.
3. Su richiesta degli interessati, è possibile celebrare il matrimonio civile o costituire l'unione civile nei giorni feriali e festivi, in base alla disponibilità del Sindaco o suo delegato e dei locali a ciò adibiti, in orari diversi, comunque da concordar con preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 2 - DELEGHE**

1. Il matrimonio può essere celebrato, e l'unione civile può essere costituita, anche su delega di altro comune.
2. La richiesta, affinché il matrimonio e l'unione civile venga celebrato costituita in questo Comune, deve essere presentata, oltre che all'Ufficiale di Stato Civile competente alla celebrazione, anche all'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi di necessità o di convenienza per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall'art. 106 del Codice Civile.
4. Per la celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 396/2000.

### **Art. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio è celebrato e l'unione civile costituita pubblicamente, su domanda degli interessati, oltre che nella Casa Comunale sita in Piazza Villamarina 1, nei siti di proprietà del comune individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ex D.P.R.3.11.2000, n. 396.
2. Possono altresì essere individuati idonei immobili di proprietà privata da destinare alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sensi del D.P.R n. 3.11.2000, n.396, in ragione della loro importanza estetica, storica o ambientale e abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico.

3. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile.

#### **Art. 4 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE**

1. La richiesta di celebrazione che si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile è sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o costituire unione civile.

2. La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo almeno 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, per i cittadini italiani, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000 o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del D.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione o alla costituzione, dell'unione civile. La domanda decade automaticamente.

#### **Art. 5 - GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile si svolge nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.

2. Le celebrazioni sono comunque tassativamente escluse nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 Gennaio
- la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 15 ottobre (festa patronale)
- 1° Novembre
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre

4. E fatta salva la possibilità per l'Ufficio di escludere ulteriori giornate, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, ovvero quando le sale comunali siano occupate per lo svolgimento di altre iniziative (mostre e convegni etc.). In tale ipotesi il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato o costituito in altra sala idonea ed all'uopo predisposta a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

3. La precedenza nell'attribuzione dei locali per le celebrazioni è stabilita secondo l'ordine di ricezione dell'istanza desumibili dalla registrazione di protocollo.

#### **Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE**

1. L'Ufficio Comunale competente per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile.

2. L'Ufficio di Stato Civile, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. La visita delle sale destinate alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.
4. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire entro il 7° giorno antecedente la celebrazione.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile.
6. In caso di mancata celebrazione del matrimonio o della mancata costituzione dell'unione civile, verrà comunque trattenuto l'importo equivalente al 30% della tariffa versata per la celebrazione e si procederà al rimborso della restante somma.
7. Il mancato pagamento nei termini previsti non comporterà la mancata celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, che comunque verrà celebrato o costituita con conseguente addebito della tariffa dovuta.
8. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
9. I registri per gli atti di matrimonio e unione civile verranno tenuti presso la sede di celebrazione solo per il tempo necessario. Il trasporto dei registri dall'Ufficio centrale agli Uffici destinati alla celebrazione e da questi all'Ufficio di Stato Civile, verrà effettuato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile delegato, a mezzo di autoveicolo di proprietà dell'Amministrazione comunale, con la cura e le cautele necessarie.

#### **Art. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA E/O DEGLI ATRI SPAZI**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e gli atri dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune di Santa Teresa Gallura si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È consentita, altresì, la presenza di fotografi e musicisti durante la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, che dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dai richiedenti e sotto la responsabilità degli stessi, manlevando preventivamente il Comune di Santa Teresa Gallura da ogni responsabilità.

5. I richiedenti saranno considerati responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.

6. Al momento della presentazione dell'istanza per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, i richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione sollevando il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare durante la celebrazione.

#### **Art. 8 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali.

2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

#### **Art. 9 - MATRIMONIO E UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dal D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **Art. 10 - MATRIMONIO E UNIONE CIVILE SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Teresa Gallura con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.

2. Il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato o costituita nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio o l'unione civile su delega di altro comune, i richiedenti dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

#### **Art. 11 - MATRIMONIO E UNIONE CIVILE CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO**

1. Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di stato civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

#### **Art. 12 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai richiedenti due testimoni maggiorenni, uno per ciascun contraente, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i richiedenti dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità, in corso di validità dei testimoni, e per la celebrazione dei matrimoni dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli interessati devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 (dodici) del giorno precedente il matrimonio.

#### **Art. 13 - COSTO DEL SERVIZIO , MODALITÀ' DI PAGAMENTO E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione dell'unioni civili fuori dall'orario di servizio dell'Ufficio Stato Civile ovvero in orari e giorni diversi, comporta il pagamento di una tariffa, stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale, a titolo di rimborso dei costi di gestione relativi al personale impiegato per l'espletamento del servizio ed alle spese di riscaldamento, illuminazione e pulizia della sala.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe sono destinate oltre che a coprire i costi di gestione, anche a remunerare il personale impiegato, nei limiti e modalità stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, previa determinazione dei criteri definiti in contrattazione decentrata.

#### **Art. 14 - USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO**

1. L'amministrazione Comunale potrà prevedere la stipula di convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale. Potranno, inoltre essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione di questa iniziativa per mezzo della comunicazione di massa valendosi della rete telematica (internet), della stampa, della televisione e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 76 del 20.05.2016
- DPCM N. 144 del 23.07.2016
- DLgs n. 5 del 19.01.2017
- Statuto Comunale.

#### **Art. 16**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo, da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.